

ALLEGATO A

Criteria e modalità integrativi e temporanei di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale riferiti all'emergenza Ucraina - ad integrazione dell'Allegato 1 alla DGR 1020/2021

1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata

- 1.1 Le Aziende e gli Enti Locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale automobilistici, sono autorizzati a rilasciare, a richiesta dei soggetti potenzialmente beneficiari di cui al punto 2, nel limite del fondo assegnato di cui al p.to 6.3, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata, con relativa sigla identificativa:
- Ame) Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
- Amu) Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta;
- 1.2 Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1 *sono nominativi e riportano a stampa l'indicazione " TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono acquistabili presso le rivendite autorizzate dalle Aziende di TPL, previa esibizione del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4, o, se consentito dall'azienda di trasporto, in modalità online, sono validi solo se utilizzati assieme al predetto documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria.*
- 1.3 Sono autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al p.to 1.1 anche le imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle linee con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale e nei limiti di spesa ad esse attribuiti.

2. Individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari della circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. automobilistico

- 2.1 Sono individuati come potenziali beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui al punto 1.1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dimoranti nei Comuni delle Marche ed appartenenti alla seguente categoria:
- RU) Cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed i soggetti comunque provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, titolari della protezione temporanea.

3. Tariffe dei titoli agevolati

- 3.1 Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 1 sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto di cui al punto 2, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria agevolata	Abbonamenti autobus mensili (Ame/Amu)
RU)	10%

4. Documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria

- 4.1 Per usufruire dei potenziali benefici previsti dalla presente deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli interessati devono presentare presso le principali biglietterie indicate dai Gestori di tpl, i propri documenti di riconoscimento personale e il

permesso di soggiorno da cui risulti la protezione temporanea come documentata da Questura/Commissariato territoriale.

- 4.3 Non è consentito, per uno stesso soggetto, riconoscere più di un titolo di viaggio nello stesso periodo e/o specificare più di un percorso di validità.

5. Anagrafe delle agevolazioni

- 5.1 Le Aziende di TPL devono trasmettere alla Regione Marche i dati relativi ai titoli agevolati venduti, esclusivamente per via telematica, mediante caricamento nel sistema informativo SISTAG accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>, contestualmente all'emissione dei titoli di viaggio stessi e comunque entro il mese di emissione di ciascun titolo.

Tali dati consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati con l'indicazione per ognuno:

- del numero SISTAG unico previsto per le agevolazioni ai profughi ucraini pari a 1999999912;
- del tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 2.1, individuando la lettera corrispondente;
- della data di emissione;
- del prezzo a tariffa piena;
- del prezzo a tariffa agevolata.

6. Criteri e modalità per il rimborso alle Aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

- 6.1 Il rimborso dovuto alle Aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, corrisponde, per ciascuna tipologia di titolo, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari, e quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati, con riferimento alla tabella del punto 3.1.

6.2 Le quote di rimborso spettante alle Aziende sono per il 100% a carico della Regione Marche.

6.3 Relativamente alla quota di competenza della Regione, l'assegnazione dei fondi e la liquidazione dei rimborsi, nell'ambito delle risorse già assegnate è effettuata secondo la tempistica e le modalità disposte dalla DGR 1020/21 per le restanti agevolazioni tariffarie.

6.4 Il Settore Mobilità e TPL attua il monitoraggio di eventuali sforamenti di budget assegnati ai singoli Gestori. Questi ultimi infatti costituiscono sempre e comunque un limite invalicabile oltre il quale la Regione non potrà riconoscere ai Gestori ulteriori spese. Laddove un Gestore non sospenda autonomamente la vendita dei titoli di viaggio dopo il raggiungimento del suo budget individuale, si assume interamente l'onere del mancato introito qualora non siano possibili compensazioni tra Gestori in corso d'anno e all'interno del plafond complessivo.

7. Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quanto non disciplinato dal presente allegato e relativamente al titolo speciale di agevolazione tariffaria per i profughi ucraini, valgono le disposizioni della DGR 1020/21 per quanto non in contrasto con le presenti.